



ARPAT
**Agenzia regionale per la protezione
 ambientale della Toscana**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(resa ai sensi art. 8 CCNL del personale di comparto del Comparto Sanità 21.5.2018, art. 4 CCNL Comparto Sanità 19.4.2004 e s.m.i., artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Ipotesi di contrattazione integrativa sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per opere e lavori pubblici del personale di COMPARTO, sottoscritto in data 8.9.2022.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda che segue:

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge	
Data di sottoscrizione	8.9.2022
Periodo temporale di vigenza	pluriennale (fino a nuovo accordo)
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica : Componenti: Direttore generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : FP CGIL; CISL FP; UIL sanità, FIALS e RSU Componenti di Parte pubblica firmatari: Direttore generale Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, FP CGIL, CISL FP; UIL sanità,
Soggetti destinatari	Personale di comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (modalità e criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche) per Opere e lavori pubblici

Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento Organo di controllo interno. Allegazione Certificazione Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano sanzione del divieto erogazione retribuzione accessoria	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con Delibera Giunta Regionale della Toscana del 28.02.2022 è stato approvato il Piano della qualità della prestazione organizzativa 2022; Con Delibera Giunta regionale della Toscana n.226 del 07.03.2022 è stata approvata la Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nel 2021 da ARPAT
		Con decreto del DG n. 69 del 27.4.2022, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023-2024;
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione, previsto dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, mediante inserimento dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale di ARPAT nella Sezione "Amministrazione trasparente" Nella stessa Sezione, in "Controlli e rilievi sull'amministrazione" - "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe"- "Attestazioni OIV", è stata pubblicata l'attestazione dell'OIV al 31.5.2022.
		Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 226 del 07.03.2022 è stata approvata la Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nel 2021 da ARPAT, pubblicata sul sito web di ARPAT – Sezione "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Principali atti di programmazione"
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo all'art. 113, quanto segue:

comma 1: *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

Comma 2: *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

Comma 3: *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

Comma 4: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione*

anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

comma 5-bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Al comma 3, dell'art. 113, viene demandata alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle "funzioni tecniche" per opere e lavori pubblici, già adottato per Servizi e forniture, contenente le disposizioni di dettaglio atte a rendere la normativa di riferimento compiutamente applicabile ad ARPAT, aprendo il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale di comparto, al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del fondo incentivante, come previsto dalla stessa normativa, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 12 - "Confronto" del Regolamento, di valutarne, entro 24 mesi dall'adozione, l'applicazione a regime e di riconfermare l'accordo ovvero di ritrovare l'accordo tra le parti aziendale e sindacale.

La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo sarà destinata, come previsto dalla stessa normativa, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

L'art 113 del Codice degli appalti prescrive la costituzione di un fondo non superiore al 2% sull'importo dei servizi e forniture posti a base di gara. Con l'accordo, detta percentuale viene riparametrata sulla base di un sistema progressivo per quote percentuali e scaglioni con riferimento alle opere e lavori pubblici aggiudicati mediante contratti di appalto, come di seguito indicato:

- a) per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
- d) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,0% dell'importo a base di gara.

Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera e/o del lavoro. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro con decreto del Direttore generale su proposta del dirigente competente.

La ripartizione dell'incentivo, partendo dalla quota parte del fondo calcolata in rapporto agli scaglioni di riferimento, è operata per ciascuna opera, lavoro dal dirigente competente, rapportate alla quota

dell'80% del fondo spettante ai dipendenti, secondo le percentuali definite nella tabella di cui all'art. 6 del regolamento per le varie fasi del procedimento e delle specifiche attività ivi indicate, tenuto anche conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti interessati.

Destinatari della quota del fondo incentivante sono i seguenti soggetti:

- personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- Responsabile unico del procedimento;
- collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori, collaudo o verifica di conformità.

I gruppi di lavoro, di cui all'art. 5 del Regolamento, vengono individuati mediante provvedimento del Responsabile del procedimento, sentito il RUP (qualora soggetto diverso dal RPA), secondo il criterio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A tal fine con cadenza annuale, è prevista la pubblicazione di un avviso per acquisire la manifestazione di interesse del personale di comparto finalizzato alla formazione di un elenco che, seppur non vincolante, potrà essere utilizzato per l'individuazione dei "collaboratori" per le varie fasi di attività.

Il personale con qualifica dirigenziale non è destinatario dell'incentivo, come previsto dal comma 3, dell'art. 113, del D. Lgs. 59/2016.

La liquidazione degli incentivi è subordinata al previo accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, mediante predisposizione di apposita relazione, e vi si provvede secondo le scadenze sotto riportate:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

Sono previste decurtazioni in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione imputabili allo stesso personale secondo le percentuali previste dall'art. 9 del Regolamento. La somma che residua costituisce economia.

In caso di intervenute varianti l'incentivo, che ne terrà conto, verrà quantificato nel provvedimento che autorizza la variante; non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni nella progettazione quali definite dall'art. 106 del Codice.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero a prestazioni prive dell'accertamento propedeutico alla liquidazione, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

Il regolamento, in caso di appalti divisi per lotti, si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale", secondo quanto previsto dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Gestione delle risorse umane in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Gli importi erogati relativi agli incentivi delle funzioni tecniche rientrano nel computo del compenso incentivante per attività aggiuntive di cui all'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017 (Decreto presa atto DDG n. 134 del 06/10/2017), certificato in data 2 luglio 2017, con conseguente decurtazione del compenso spettante per la produttività in caso di superamento da parte del singolo dipendente della somma annuale di 5000 euro a titolo di compenso incentivante per attività aggiuntive.

Il regolamento trova applicazione oltre che per interventi relativi a opere e lavori pubblici, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito saranno pubblicati o trasmessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso, per gli interventi per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito siano stati trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1.1.2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget di esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 526, L. n. 205/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Querci ¹

Elenco allegati:

1. Ipotesi di contrattazione integrativa sottoscritto in data 8.9.2022
2. relazione tecnico – finanziaria.

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993